



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUGNANO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011

Disposizioni per l’approvazione del Piano energetico nazionale, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e del risparmio energetico, nonché interventi per lo sviluppo sostenibile

ONOREVOLI SENATORI. - Con il cosiddetto «Pacchetto energia-clima» approvato nel 2008 e vincolante per i Paesi membri, l'Unione europea si è impegnata a ridurre entro il 2020 i consumi di energia, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra anche attraverso l'incremento del 20 per cento di risparmio energetico, e ad aumentare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Sotto quest'ultimo aspetto, l'obiettivo che la UE ha posto all'Italia, è quello di coprire entro il 2020 con le fonti energetiche rinnovabili, il 17 per cento dei consumi energetici nazionali.

Nel 2008 le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito complessivamente al consumo interno lordo italiano di energia per una percentuale di poco superiore al 9,6 per cento.

Il Governo non ha finora intrapreso alcuna seria e convincente politica industriale e fiscale finalizzata al raggiungimento dei suddetti obblighi presi in ambito europeo. Nessuno stanziamento credibile di risorse, né per incentivare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie, né tantomeno politiche fiscali mirate a favore di detti settori, quando, al contrario, il raggiungimento dei suddetti obiettivi europei imporrebbero in questo ambito l'avvio immediato di efficaci politiche di breve-medio periodo. Un consuntivo su questi primi tre anni di legislatura, dimostra infatti con assoluta evidenza come sulle fonti energetiche alternative il Governo non abbia fatto investimenti importanti ma, al contrario, abbia fin dal primo momento scelto di porre al centro delle sue strategie energetiche il ritorno al nucleare, accantonando di fatto quanto di importante aveva cominciato a fare il precedente Governo di centro-sinistra per il de-

collo di un settore strategico come quello delle fonti rinnovabili.

Il 12 e 13 giugno scorsi, si è svolta la consultazione referendaria con la quale gli italiani sono stati chiamati a esprimersi - tra l'altro - sull'abrogazione delle norme, fortemente volute dal Governo in carica, relative alla reintroduzione nel nostro Paese di centrali per la produzione di energia elettrica con combustibile nucleare. Il risultato del referendum di giugno è stato nettissimo.

Si è trattato di un vero e proprio plebiscito con il quale il 94,75 per cento dei votanti (pari al 57,01 per cento degli elettori), ossia la maggioranza assoluta degli italiani aventi diritto al voto, ha detto con forza di non volere il ritorno di una nuova stagione nucleare. Si è trattato di una totale sconfessione dei cittadini circa le scelte effettuate dal Governo su questa materia.

La fine della stagione nucleare nel nostro Paese, certificata dal suddetto risultato referendario, deve ora consentire di invertire la rotta finora seguita dal Governo. Diventa indispensabile predisporre - e finanziare - un nuovo piano energetico nazionale, sempre meno dipendente dal carbone e dai combustibili fossili, e in grado di sostenere realmente la crescita delle energie alternative, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti.

Peraltro va sottolineato che il passaggio da un sistema energetico come quello attuale - basato sostanzialmente sulle energie fossili, in gran parte di importazione - alle fonti rinnovabili che derivano dal sole, dal vento e dal calore terrestre, consentirebbe all'economia del nostro Paese di allentare la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di petrolio e metano.

Ma è a livello internazionale, e in Europa in particolare, che si assiste ad un'accelera-

zione, ormai irreversibile, a favore di un modello basato sostanzialmente sulle fonti rinnovabili per un graduale e progressivo abbandono delle energie a combustibile fossile.

In Germania, dopo il disastro atomico giapponese del marzo 2011, il Governo ha concordato un programma di interventi per realizzare entro il 2020 il 35 per cento di energia da fonti rinnovabili, il 50 per cento entro il 2030, e l'85 per cento al 2050. Molti Paesi hanno risposto alla crisi cominciata nel 2008 varando «pacchetti verdi», ossia misure di promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Obama, nel febbraio 2011, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, dichiarava: «il Paese che controllerà un'energia pulita e rinnovabile sarà il *leader* del XXI secolo». E sempre gli USA, sotto la spinta del suo Presidente, stanziavano 70 miliardi di dollari per incentivare studi e imprese nel solare, nell'eolico, nei biocomustibili e nella bioedilizia.

Secondo l'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change* dell'Onu), nel 2050, il 77 per cento di fabbisogno energetico potrà essere soddisfatto dalle fonti rinnovabili. Un recente studio pubblicato dal «Centro europea ricerche» (CER) sullo «sviluppo dell'industria verde italiana come volano della crescita», segnala come facendo le scelte giuste, al 2040 l'energia pulita in Italia può arrivare a quota 25 per cento e il PIL può avere un incremento di 5 punti percentuali. Emerge con chiarezza la convenienza economica ed ambientale di questa strada e la necessità che l'Italia abbandoni le incertezze e prenda atto della «rivoluzione» energetica in corso. Occorre una visione strategica e, quindi, un piano energetico pluriennale che agisca prioritariamente sulle rinnovabili e con particolare efficacia, anche alla luce dei grandi benefici che questo settore, come tutta la «*green economy*», può dare in termini di nuovi posti di lavoro, e di crescita e sviluppo produttivo del nostro Paese, oltre che di salvaguardia ambientale.

Il disegno di legge in esame, che da un lato riporta ad unità di azione tutti i protagonisti del Piano nazionale e dall'altro reca misure di immediata applicazione, vuole essere un primo contributo per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione europea del «Pacchetto energia-clima», vincolanti anche per il nostro Paese.

Il disegno di legge è composto da cinque capi e sedici articoli.

Il capo I è composto di un solo articolo riguardante il Piano energetico nazionale.

L'articolo 1 prevede infatti l'emanazione di un Piano condiviso, di cui siano attori tutti i livelli istituzionali, dell'università, della ricerca e dell'impresa, al fine di individuare le priorità per i prossimi anni in materia energetica nell'ambito del fabbisogno energetico del Paese. Si tratta di uno strumento indispensabile, che il Governo aveva promesso di emanare entro sei mesi già nel 2008, ma rimasto lettera morta. Rimane quindi la necessità di approvare una nuova pianificazione che, «sepolta» l'ipotesi nucleare, ponga finalmente al centro delle politiche energetiche nazionali, il ricorso sistematico alle fonti rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, favorendo la transizione dell'Italia verso un sistema energetico ad elevata sostenibilità ambientale, più autosufficiente, verso il superamento delle fonti fossili.

Vengono, in particolare, recepite dal Piano le più recenti indicazioni della Commissione europea in relazione agli edifici pubblici, al contratto di rendimento energetico, agli investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese (PMI) ed alle misure di conoscibilità e trasparenza a favore dei consumatori. Alle linee guida definite dal Piano dovranno essere conformati, aggiornandoli, anche gli altri strumenti pianificatori eventualmente vigenti.

Il capo II riguarda norme finalizzate allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, e al sostegno della filiera produttiva nazionale in questo ambito.

Gli articoli da 2 a 6 ripropongono gli articoli da 3 a 6 e l'articolo 12 di una proposta di legge di iniziativa popolare (atto Camera n. 3988) depositata in questa legislatura alla Camera dei deputati. Una proposta di legge nata intorno al «Comitato SI alle energie rinnovabili NO al nucleare» e che ha visto il contributo delle maggiori associazioni ambientaliste nazionali, di numerosi comitati locali, nonché di Cgil, Fiom, Fp-Cgil, Spi-Cgil, ed Arci, insieme ad un vasto arco di forze politiche. L'articolo 2 individua con nettezza le fonti rinnovabili da sostenere con maggior forza. L'articolo 3 stabilisce che la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili, così come gli usi razionali ed efficienti dell'energia sono da considerarsi attività di pubblica utilità, e per tale motivo beneficiano del diritto ad una equa e giusta remunerazione che compensi l'energia effettivamente prodotta o quella risparmiata, ma anche i vantaggi ambientali per i quali si caratterizzano.

L'articolo 4 afferma che l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili deve beneficiare della priorità di allacciamento alle reti energetiche e deve essere, da parte del gestore, immessa obbligatoriamente in rete.

L'articolo 5 prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili - in quanto attività di pubblica utilità - deve prevedere il diritto ad un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta, attraverso l'individuazione di una tariffa diversificata per tipo di fonte rinnovabile; stabilita anche in funzione delle dimensioni di impianto, privilegiando quelli più piccoli; distinta per tipologia produttiva, e di importo decrescente, stabilito anno per anno all'inizio dell'investimento; di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell'andamento dei costi effettivi.

L'articolo 6 prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014, finalizzati ad incentivare lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia al

fine di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche.

Gli articoli 7 e 8 intervengono per sostenere la crescita e lo sviluppo della filiera industriale italiana legata alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica.

In particolare, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo pluriennale, con una dotazione annua di 100 milioni di euro, finalizzato a sostenere gli investimenti nel settore delle energie alternative e rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili, e delle nuove tecnologie in materia. Alle modalità attuative di detto Fondo si provvederà con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

L'articolo 8 è invece finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese che operano nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al limite massimo di 100 milioni di euro annui, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo ed è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Con l'articolo 9 prevediamo un aggiornamento annuale in diminuzione degli incentivi CIP6 per le fonti assimilate, ossia una riduzione graduale nel tempo, e fino allo scadere

delle convenzioni in essere, degli «incentivi» destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate (ossia impianti che utilizzano calore di risulta o fumi di scarico; impianti che utilizzano forme di energia recuperabile in processi e in impianti, impianti che usano gli scarti di lavorazione o di processi, termovalorizzatori, impianti di cogenerazione) e che vengono caricate in bolletta attraverso una apposita voce di costo (componente tariffaria A3) che dovrebbe essere invece finalizzata ad incentivare le sole fonti energetiche rinnovabili.

La suddetta riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle fonti assimilate consente di liberare risorse senza produrre effetti sui saldi di bilancio (l'«onere» rimarrebbe infatti in bolletta fino alla scadenza delle convenzioni), e le risorse rese disponibili andranno ad alimentare, almeno per i primi anni, il «Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili», istituito dall'articolo 7 del presente disegno di legge.

Con il comma 5 dell'articolo in esame, apportiamo inoltre una modifica alla norma del 2010 che ha stabilito che in caso di risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6 del 1992 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, le risorse liberate siano riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. Con la modifica da noi introdotta con il comma 5 in commento, prevediamo invece che in caso di risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, i risparmi conseguenti siano portati in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante corrispondente riduzione della componente tariffaria A3 della bolletta elettrica.

Il capo III riguarda misure finalizzate principalmente all'aumento dell'efficienza e del risparmio energetico.

Il comma 1 dell'articolo 10 rifinanzia con 50 milioni di euro l'anno per il triennio 2012-2014, il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

Il comma 2 prevede la messa a regime delle detrazioni del 55 per cento per le spese di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici (i cosiddetti ecoincentivi) prevedendo che la ripartizione della rateazione venga riportata da dieci a cinque anni.

Ricordiamo che le suddette detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici hanno rappresentato e rappresentano uno strumento validissimo, non solo per i suoi evidenti effetti positivi in termini di risparmio energetico, ma anche per le sue ricadute positive per le piccole e medie imprese che operano nel settore e per i conseguenti effetti positivi sotto l'aspetto occupazionale. Lo stesso Governo, nel suo «Programma Nazionale di Riforma», aveva ricordato come di particolare efficacia si è rivelata la misura concernente le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici: i vantaggi di questo intervento si valutano non solo in termini di risparmio energetico ma anche in termini di emersione del lavoro (vantaggi occupazionali) e di maggiori entrate tributarie (vantaggi economici), con conseguenti benefici per le casse dello Stato e per la collettività (per via della riduzione dei costi esterni, ambientali e sanitari associati a questa tipologia di interventi).

Il comma 3 prevede l'adozione di un Piano straordinario pluriennale di adeguamento degli edifici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Il comma 4 ed il comma 5 assicurano, rispettivamente, la ristrutturazione progressiva del patrimonio immobiliare pubblico secondo criteri di efficienza energetica e l'acquisto

di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica.

Le modalità operative del Piano saranno individuate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, che dovrà inoltre individuare i criteri di riparto delle risorse alle regioni e agli enti locali, anche sulla base degli immobili pubblici segnalati ed individuati di competenza di comuni, province, regioni, o statali.

Il capo IV riguarda gli interventi finalizzati principalmente alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 11 rifinanzia il Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Ricordiamo che per il triennio 2007-2009, il suddetto fondo rotativo ha prioritariamente finanziato una serie di misure e interventi tra i quali: l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; l'eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

Gli articoli 12 e 13 riguardano interventi e agevolazioni finalizzati a favorire la mobilità sostenibile.

Il comma 1 dell'articolo 12 rifinanzia con 100 milioni di euro l'anno, per il triennio 2012-2014, il Fondo per la mobilità sostenibile, istituito con la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il Fondo è finalizzato a sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile soprattutto nelle grandi aree urbane, attraverso il potenziamento e l'aumento dell'effi-

cienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

Il comma 2 prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro l'anno per l'acquisto di autobus pubblici ad emissioni zero quali i mezzi ad idrogeno ed elettrici finalizzati a trasporto collettivo urbano, al fine di favorire gli investimenti ad alta valenza ambientale nel settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 4 ripropone una norma introdotta dal Governo Prodi nella legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), e non più rifinanziata dall'attuale Governo, ossia la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. È uno strumento che si è rivelato utile e contribuisce ad incentivare il trasporto pubblico locale e la riduzione progressiva del trasporto privato, a tutto vantaggio di una mobilità alternativa più sostenibile, con evidenti effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni dei gas inquinanti, soprattutto nelle aree urbane più grandi e maggiormente inquinate. L'articolo 13 mira a dare un forte impulso alla rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e alle colonnine per la ricarica elettrica, tuttora praticamente inesistenti e comunque concentrate solo in alcune aree del Paese. La vera diffusione e commercializzazione dei motori a metano, così come quelli ibridi o a sola trazione elettrica, dipenderà sempre di più dalla rete di distribuzione presente sul nostro territorio. E questo avrà effetti estremamente positivi di crescita industriale sul settore dell'automobile che dovrà adeguarsi sempre di più con modelli a bassa o nulla emissione di CO₂ per una mobilità urbana alternativa agli attuali modelli alimentati da combustibili fossili.

Il capo V riguarda disposizioni volte alla copertura degli oneri per l'attuazione delle

disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

A tal fine, l'articolo 16 introduce un'imposta di bollo sul valore delle transazioni finanziarie, concluse nel territorio dello Stato per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale. L'imposta è determinata applicando l'a-

liquota dello 0,15 per cento sul valore delle suddette transazioni, e non può essere «trasferita» sui risparmiatori.

Il gettito stimato dall'attuazione di questa norma, pari a circa 3,6 miliardi di euro, supera abbondantemente gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PIANO ENERGETICO NAZIONALE

Art. 1.

(Piano energetico nazionale)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea vincolanti per i Paesi membri entro il 2020, per la lotta ai cambiamenti climatici, in materia di incremento delle energie rinnovabili, di riduzione delle emissioni climalteranti e di aumento del risparmio energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore più rappresentative su base nazionale, le associazioni ambientaliste e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, approva il Piano energetico nazionale.

2. Il Piano energetico nazionale individua il fabbisogno energetico nazionale, le priorità e le misure necessarie atte a favorire la transizione del Paese verso un sistema energetico ad elevata sostenibilità ambientale e a conseguire il superamento delle fonti fossili a più elevato tenore di carbonio, verso l'obiettivo a lungo termine della produzione di energia per almeno l'80 per cento del fabbisogno

da fonti rinnovabili, secondo le seguenti principali linee di intervento:

a) priorità nelle scelte energetiche per il ricorso alle fonti rinnovabili, con obiettivi quantificati e ripartiti fra le regioni, quale fonte di approvvigionamento indispensabile ai fini del raggiungimento degli impegni vincolanti assunti in sede di Unione europea e di una sempre maggiore autosufficienza del Paese in ambito energetico;

b) uso più razionale ed efficiente dell'energia ed efficaci interventi per il risparmio energetico, con incentivi, programmi e *standard* minimi in tutti i settori, e il supporto alle regioni e agli enti locali ai fini della riduzione delle loro emissioni, prevedendo adeguati ed efficaci meccanismi di controllo;

c) contestuale riduzione dell'utilizzo e della dipendenza dalle fonti fossili, con particolare riferimento alle fonti a più elevato tenore di carbonio;

d) esclusione dell'utilizzo del nucleare come fonte di produzione di energia elettrica;

e) maggiore stabilità e prevedibilità del quadro normativo che disciplina gli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché un maggior livello di semplificazione e accessibilità delle procedure, al fine di garantire l'indispensabile attività di programmazione degli operatori, nell'ottica di una rimodulazione dei medesimi incentivi in funzione delle riduzioni dei costi di produzione dell'energia;

f) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale nell'ambito delle rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali e il relativo incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo al fine di favorire la competitività internazionale del settore;

g) adeguamento e sviluppo della rete elettrica finalizzati a favorire l'allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili, favorendo altresì lo sviluppo delle «*smart grids*» (reti intelligenti);

h) adozione di sistemi di tariffazione trasparenti, volti a premiare il risparmio energetico;

i) sviluppo della rete elettrica e, anche attraverso opportune forme di incentivazione, dei sistemi di accumulo di energia, al fine di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche;

l) adozione di misure, provvedendo a tal fine anche alla revisione delle linee guida nazionali, finalizzate al coordinamento e alla tendenziale omogeneità delle procedure autorizzative e di esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in base alle diverse tipologie di impianto, con particolare riferimento alle regole per la corretta progettazione e l'ottimale inserimento nel paesaggio degli impianti medesimi, in modo da valutare adeguatamente l'impatto visivo e sul patrimonio culturale e paesaggistico, sulla flora, sul territorio e sugli ecosistemi, nonché l'eventuale impatto acustico ed elettromagnetico;

m) piena e corretta attuazione delle direttive comunitarie di settore.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, il Piano energetico nazionale prevede l'adozione obbligatoria di programmi di risparmio energetico da parte di tutti i soggetti istituzionali di cui al comma 1, prevedendo a tal fine, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di risparmio energetico ed in attuazione del piano per l'efficienza energetica 2011, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011)370, del 22 giugno 2011, misure volte a:

a) ridurre ogni anno il consumo di energia negli edifici pubblici e tener conto dell'efficienza energetica nell'acquisto di beni, prodotti e servizi secondo obiettivi vincolanti ed in linea con quelli comunitari, inserendo criteri di efficienza energetica nella spesa pubblica e prevedendo l'introduzione del contratto di rendimento energetico per il rinnovo di edifici;

b) assicurare ai cittadini e ai consumatori tariffe trasparenti ed informazioni gra-

tuite e più chiare sui propri consumi energetici, con l'obiettivo di una migliore gestione degli stessi;

c) prevedere che le grandi imprese siano sottoposte ad *audit* energetici per individuare nuovi metodi di riduzione dei consumi ed incentivare le imprese più piccole nella medesima direzione;

d) aggiornare i criteri con cui gli organismi nazionali di regolamentazione dell'energia approvano gli oneri di rete, in modo da tener conto dell'efficienza energetica;

e) assicurare il monitoraggio ed il controllo costante dell'efficienza delle centrali elettriche e promuovere il recupero del calore residuo;

f) aggiornare tempestivamente, secondo gli obiettivi comunitari, tutti gli strumenti di pianificazione nazionale vigenti, con riferimento ai settori residenziale, industriale, terziario e dei trasporti prevedendo un sistema di incentivazione stabile per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica;

g) potenziare le misure per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio d'energia primaria al 2020, in linea con il «Pacchetto clima-energia» dell'Unione europea, adottato dalla Commissione europea il 23 gennaio 2008;

h) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova costruzione che nel caso di edifici da ristrutturare, e, per gli edifici pubblici, anche gli edifici in gestione, attraverso l'utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili, con applicazione delle tecnologie informatiche per scopi di efficienza energetica;

i) migliorare l'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica e i criteri di pianificazione urbana nell'ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell'ottimizzazione energetica;

l) semplificare le disposizioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle

fonti rinnovabili negli edifici e nei condomini, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale;

m) promuovere lo sviluppo, la verifica e la diffusione di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, al fine di ridurre i costi e migliorare la prestazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, trovando nuove soluzioni e facilitandone l'adozione su larga scala da parte del mercato;

n) rafforzare la formazione a favore di una manodopera qualificata nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ed introdurre criteri di progettazione eco-compatibile;

o) promuovere modalità di recupero delle perdite di calore derivanti dai processi di produzione dell'elettricità e di produzione industriale;

p) prevedere per i servizi di pubblica utilità l'obbligo di realizzare una quota fissa di risparmio energetico migliorando l'efficienza energetica presso i clienti e nei settori della generazione e del trasporto di energia;

q) favorire la conoscenza e l'accesso ai programmi nazionali e comunitari di finanziamento;

r) favorire la chiarezza della etichettatura energetica, introducendo misure volte a rendere concretamente possibile ai consumatori la verifica del loro consumo energetico a intervalli frequenti tramite la rete *internet* o la telefonia mobile e promuovere la conoscenza di una economia basata su un uso efficiente delle risorse e a basse emissioni di carbonio nonché a rafforzare l'indipendenza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.

4. Il Piano energetico nazionale è redatto in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea stabilendo a tal fine gli obiettivi energetici al 2020 e le relative tappe intermedie vincolanti, e deve escludere l'uso del nucleare per produrre energia elettrica. Ai fini della predisposizione dello schema di Piano energetico nazionale, è convocata una

Conferenza sulle energie rinnovabili cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, istituti universitari ed enti di ricerca di primaria rilevanza e personalità indipendenti del mondo scientifico, anche internazionale, di comprovata esperienza nella materia oggetto del Piano, con particolare riferimento agli aspetti di innovazione e di risparmio energetico nonché di contrasto ai cambiamenti climatici.

5. Il Governo presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del Piano energetico nazionale ed assicura l'aggiornamento degli strumenti programmatici esistenti sulla base dei contenuti dello stesso.

CAPO II

AUMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI E SOSTEGNO ALLA FILIERA PRODUTTIVA

Art. 2.

(Definizioni delle fonti rinnovabili di energia)

1. Le fonti rinnovabili che, insieme al risparmio energetico, costituiscono fondamento del Piano energetico nazionale sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), la presente legge è volta ad incentivare le fonti rinnovabili il cui utilizzo non altera in modo significativo e irreversibile le dinamiche ambientali del territorio in cui sono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità.

3. Il Piano energetico nazionale assicura in particolare che sia adeguatamente e correttamente realizzato, nel rispetto del paesaggio, lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il so-

lare termico, l'eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e, previa certificazione prevista al comma 4, i piccoli impianti idraulici.

4. Oltre alle fonti rinnovabili indicate al comma 3, sono ammessi al beneficio dell'incentivazione di cui all'articolo 3, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell'energia da biomasse, con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia, i biocarburanti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a biodiesel, bio-oil, bioetanolo ed etil-ter-butyl-etero (ETBE).

5. In quanto risorsa limitata e preziosa, l'impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, non beneficia delle incentivazioni della presente legge.

6. Sono escluse, ai sensi dell'articolo 9, le incentivazioni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992 del 29 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992.

7. I criteri per la valutazione e per la certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di studi condotti da tre istituti di ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. L'Autorità rende pubblici nel proprio sito *internet* gli studi di cui al primo periodo.

Art. 3.

(Riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, e

che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di comuni, province e regioni per l'attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nel rispettivo ambito territoriale e si conformano alle linee guida per l'inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio, indicando le zone escluse, le zone in cui l'inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

(Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell'energia definita di pubblica utilità)

1. Tutti gli impianti che generano energia dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.

2. Il Gestore della rete elettrica è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete.

Art. 5.

(Certezza del diritto all'equa remunerazione)

1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comporta il diritto a un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta.

2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e onnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, avvalendosi del parere degli istituti di ricerca di cui al comma 8 dell'articolo 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) diversificare la tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;

b) valutare la dimensione dell'impianto di produzione, prevedendo tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal comma 3;

c) premiare l'innovazione tecnologica;

d) premiare la qualità ambientale degli interventi, compresi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;

e) distinguere gli impianti nuovi, i rifacimenti, gli ampliamenti e i potenziamenti;

f) concedere benefici maggiori agli interventi effettuati in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate e aree montane;

g) premiare la generazione di energia che implichi minor consumo di suolo.

3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base del differenziale di costo

con la produzione di energia elettrica nell'anno precedente.

4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito annualmente all'inizio dell'investimento, e di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell'andamento dei costi effettivi.

5 Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di transizione dal regime di incentivazione vigente a quello previsto dal presente articolo, salvaguardando gli investimenti già operati.

Art. 6.

(Sviluppo di sistemi di accumulo di energia)

1. Per ciascun anno del triennio 2012-2014, sono stanziati 50 milioni di euro per la concessione di incentivi finalizzati all'indispensabile sviluppo di sistemi di accumulo di energia al fine di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione degli incentivi di cui al comma 1, anche in relazione ai diversi sistemi di accumulo.

Art. 7.

(Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del cosiddetto «Pacchetto clima-energia», adottato dalla Commissione europea il 23 gennaio 2008, con particolare riferimento all'aumento dell'utilizzo delle

fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti nel settore e rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in materia. Al Fondo sono attribuiti uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nonché le risorse rese disponibili dalle disposizioni di cui all'articolo 9.

2. A decorrere dall'anno 2014, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al presente articolo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

Art. 8.

*(Credito di imposta per la ricerca
nei settori delle energie rinnovabili
e del risparmio energetico)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di

Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, al fine di sostenere la ricerca nazionale nel settore.

2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

- a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
- b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) l'adeguatezza scientifica, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina dell'Unione europea comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferi-

mento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 9.

(Revisione degli incentivi CIP6)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

2. Il risparmio conseguente alle risorse rese disponibili dalla riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 1 del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di cui all'articolo 7.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al potenziamento delle attività di controllo e verifica, con relativi sopralluoghi, su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (CIP6). I maggiori recuperi di incentivi indebitamente percepiti sono annualmente versati al Fondo di cui all'articolo 7.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 18

aprile 2005, n. 62, relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

5. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, il comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».

CAPO III

AUMENTO EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICI

Art. 10.

*(Misure per l'incentivazione dell'efficienza
e del risparmio energetici)*

1. Il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, di cui al comma 322 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

2. Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo».

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il Piano pluriennale di adeguamento degli immobili di proprietà di enti pubblici, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetici e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità nonché per il raffrescamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3, il Piano pluriennale dispone che, a partire dal 1° gennaio 2012, ogni anno si procede alla ristrutturazione del 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici che non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Le modalità di attuazione del

Piano pluriennale, i criteri per l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi e le relative priorità, nonché i criteri di riparto delle risorse alle regioni e agli enti locali, anche sulla base degli immobili pubblici segnalati ed individuati di competenza di comuni, province, regioni, o statali, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione europea di migliorare l'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020, con il medesimo decreto di cui al comma 4 vengono definite le modalità attraverso cui gli enti pubblici procedano esclusivamente all'acquisto prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica.

6. All'onere derivante dal cofinanziamento degli interventi di adeguamento energetico previsti dal Piano di cui al comma 3, pari a 400 milioni di euro per il 2012, quale limite di impegno quindicennale, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Piano di cui al comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. L'utilizzo delle risorse da parte di regioni ed enti locali, per l'attuazione del Piano pluriennale, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui di cui all'articolo 77-*bis*, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 77-*ter*, commi da 2 a 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

9. Il Ministero dello sviluppo economico presenta annualmente una relazione al Parlamento, sullo stato di attuazione del Piano pluriennale.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE EMISSIONI GAS A EFFETTO SERRA

Art. 11.

(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto)

1. Per il rifinanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, al Fondo di cui al comma 1110 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

Art. 12.

(Rifinanziamento di interventi e agevolazioni per favorire la mobilità sostenibile)

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Al fine di favorire gli investimenti ad alta valenza ambientale nel settore del trasporto pubblico locale, sono stanziati a titolo di contributo statale risorse pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014 per l'acquisto di autobus pubblici a emissioni zero quali i mezzi a idrogeno, ed elettrici finalizzati al trasporto collettivo urbano.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.

4. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-novies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «*c), e), f), i-quinquies*) e *i-sexies*)» sono sostituite dalle seguenti: «*c), e), f), i-quinquies), i-sexies*) e *i-novies*)».

Art. 13.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale)

1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni per ciascun anno del triennio 2012-2014.

3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o privi di co-

lonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.

4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Sono esclusi dalle agevolazioni i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4 e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati modalità operative e criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o GPL o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al primo periodo.

Art. 14.

(Esclusione delle fonti energetiche rinnovabili dall'addizionale IRES)

1. La disposizione di cui all'articolo 81, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e successive modificazioni, non si applica al settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2 della presente legge.

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 15.

(Quantificazione degli oneri)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16.

Art. 16.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo.

